



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 26-03-2015

Il Responsabile  
*[Signature]*

N. 78 del 26, 03, 2015  
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio Uff. Accreditamenti
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FE5R 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA:151/DIR/2015/ 00078

**OGGETTO: Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, del "Laboratorio di Analisi Cliniche S. Rita S.r.l.", da Foggia – Via Bengasi n. 51 a Foggia – Via Paolo Telesforo nn. 8-10-12-14, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..**

**Il Dirigente del Servizio**

**Vista** la Legge regionale 04/02/1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22/02/2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30/07/2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09/09/2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

*[Signature]*



**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente ad oggetto: *"Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i."*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12/11/2014 n. 743, ad oggetto *"Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*, pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 giugno 2013, n. 14 dispone che:

*"1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*

*2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di opposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo dello stesso Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.*

*3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*

*4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimo alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e dell'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*

*5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini della rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.*

*6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede."*

2



Il "Laboratorio di Analisi Cliniche S. Rita S.r.l.", sito nel Comune di Foggia alla Via Bengasi n. 51, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..

Con istanza trasmessa a mezzo raccomandata a/r del 25/11/2014, integrata da successiva nota trasmessa a mezzo raccomandata a/r del 12/03/2015, il dr. Giuseppe La Torre, in qualità di legale rappresentante del "Laboratorio di Analisi Cliniche S. Rita S.r.l." ha chiesto "di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 bis L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitiva della struttura, istituzionalmente accreditata quale laboratorio generale di base per la branca specialistica di patologia clinica (073), denominata Laboratorio analisi cliniche "S. Rita" S.r.l., dalla attuale sede di Via Bengasi n. 51 (piano rialzato) in Foggia alla nuova sede situata sempre nel Comune di Foggia di Via Paolo Telesforo nn. 8-10-12-14 (l'attuale al piano terra dello stabile facente parte del Condominio House Garden A/2 sito in Foggia alla via Paolo Telesforo ai civici nn. 8-10-12-14, con accesso anche dal cartile condominiale), anche ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede", premettendo, tra l'altro, che:

"- il Laboratorio analisi cliniche "S. Rita" S.r.l. deve trasferire definitivamente la sede della propria struttura da quella attuale situata in Foggia alla Via Bengasi n. 51 (piano rialzato) a quella situata sempre nel Comune di Foggia di Via Paolo Telesforo nn. 8-10-12-14;

- tale trasferimento si rende necessario, non procrastinabile e non addebitabile a colpo del soggetto gestore, a causa della richiesta di rilascio dell'immobile di Via Bengasi n. 51, attuale sede della struttura, da parte del proprietario (...), il quale con raccomandata a.r. a mani del 21 gennaio 2014 ha comunicato allo scrivente laboratorio la necessità del suddetto immobile per adibirvi la propria residenza e, pertanto, intimando come data improrogabile di rilascio il 31 dicembre 2014;

- il trasferimento si rende comunque necessario anche perché l'immobile di Via Bengasi è ormai interessato da notevoli distaccamenti del rivestimento del solaio (cd. pignotta) dovute ad infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante;

- la nuova sede di Via Paolo Telesforo nn. 8-10-12-14, essendo di dimensioni maggiori e situata in zona servita da migliori servizi, nonché con assenza di barriere architettoniche ed ubicata al piano terra, garantirebbe un miglioramento degli standard finalizzati ad una migliore accoglienza dell'utenza e un generale miglioramento dei servizi offerti, ed inoltre consentirebbe l'eventuale assunzione di altro personale (...)"

Alla suddetta istanza e successiva nota integrativa sono state, tra l'altro, allegate:

- copia della raccomandata a mani datata 22/01/2014 con cui il proprietario richiede il rilascio dell'immobile di Via Bengasi n. 51, concesso ad uso gratuito per l'attività di laboratorio;
- copia del verbale del 01/12/2014 con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia "inibisce l'accesso ai locali bagno del laboratorio analisi del Dott. Giuseppe La Torre causa distacco intonaco dal solaio per infiltrazioni di acqua dal locale sovrastante. Via Bengasi n. 51.";
- copia dell'Ordinanza Sindacale nr. 39 del 05/12/2014, con cui il Sindaco del Comune di Foggia "ORDINA 1) al sig. (...) nella qualità di proprietario dell'unità immobiliare ubicata in via Bengasi, e censito al Foglio di mappa n. 96, P. Riolzoto adibita a laboratorio di analisi "S. Rita", di procedere ad horos ovvero immediatamente e senza indugio alcuno al parziale sgombero dell'immobile sopra citato inibendo l'accesso al vano bagno per tutto lo durata della messa in sicurezza del locale de quo, così come da relazione nota prat. gen. n. 21095/2014 (...)"



Posto quanto sopra;

considerato che le circostanze innanzi riportate integrano la fattispecie prevista dal sopra citato art. 28 bis, comma 2 della L.R. 8/2004 in ordine alla "soprovvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore";

atteso che non deve essere sentito il Direttore Generale della ASL FG, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario e dello stesso Comune, non venendo in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa;

si propone di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento quale laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del "Laboratorio di Analisi Cliniche S. Rita S.r.l.", da Foggia - Via Bengasi n. 51 a Foggia - Via Paolo Telesforo nn. 8-10-12-14, con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Foggia, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Ufficio Accreditamenti  
(Mauro Nicastro)**



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

**D E T E R M I N A**

- di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento quale laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del "Laboratorio di Analisi Cliniche S. Rita S.r.l.", da Foggia - Via Bengasi n. 51 a Foggia - Via Paolo Telesforo nn. 8-10-12-14, con la precisazione che:
  - ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
  - ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Foggia, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante del Laboratorio di Analisi "Laboratorio di Analisi Cliniche S. Rita S.r.l.", con sede in Foggia - Via Bengasi n. 51;
  - al Direttore Generale dell'Azienda ASL FG;
  - al Sindaco del Comune Foggia.

5



Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditemento/all'Albo Telematico *(ove disponibile)*;
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematico)*;
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim del Servizio

(Vincenzo Panto)


I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario dell'Ufficio Accreditementi (Anna Porcelli)

Il Dirigente dell'Ufficio Accreditementi (Mauro Nicastro)

6



**REGIONE  
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E  
SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 - comma 3 - del d.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditemento dal 26-03-2015 al \_\_\_\_\_

Il Responsabile

<p>Regione Puglia Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditemento.</p> <p>Il presente atto originale, composto da n° <u>sette</u> fasciate, è <del>depos</del>presso il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditemento, Via Gentile n. 52.</p> <p>Bari, <u>26-03-2015</u></p> <p>Il Responsabile</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7